

Prof. Avv. Renato Rolli
Viale Trieste 38 – Cosenza (Cs) 87100
Pec: renatorolli@pec.giuffre.it

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

**Appello avverso sentenza n. 19827/2024 resa dal Tar Lazio – sede di Roma Sez. IV Ter
nel giudizio NRG 7702/2024**

Nell'interesse di **Stefano Boenzi**, nato a Bari (Ba) il 26.12.1978 e residente a Matera (Mt) alla Via Antonio Passarelli 137/A, c.f. BNZSFN78T26A662G, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Renato Rolli (C.f. RLLRNT75D23D086O), elettivamente domiciliato presso il suo studio corrente in Cosenza alla Piazza Fausto e Luigi Gullo n. 88. L'Avv. Filicetti, ex art 136 c.p.a., dichiara di voler ricevere qualsiasi comunicazione/notificazione presso il seguente numero di fax: 098434273 ovvero al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: renatorolli@pec.giuffre.it,

- APPELLANTE -

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12;

contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12;

contro la Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma;

contro le Commissioni esaminatrici e le relative sottocommissioni, in persona dei rispettivi l.r.p.t.;

- APPELLATI -

nei confronti di Giuseppina Tamma, rappresentato e difeso in primo grado con l'Avv. Vito Aurelio Pappalepore, e nei confronti di Alberto Inghingolo, Carolina Orabona, non costituiti in primo grado

- CONTROINTERESSATI -

Per l'annullamento e/o la riforma

anche in adozione di ogni opportuna ed idonea misura cautelare pure ai fini di un riesame, nella prossima Camera di Consiglio cui si chiede sin da ora di poter partecipare, della **sentenza n. 19827/2024 resa dal Tar Lazio Roma Sez. IV Ter, nel giudizio NRG 7702/2024**, pubblicata il 11.11.2024, con la quale il Tar ha respinto il ricorso di primo grado iscritto al n. r.g. 7702/2024,

con la quale si chiedeva l'annullamento, previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare:

- della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14 giugno u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Bari, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, nonché per la presenza di un quesito errato nel suo questionario prova;*
- dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Bari, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, nonché per la presenza di un quesito errato nel suo questionario prova;*
- del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., con cui la p.a. ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente; -dell'Avviso 19 giugno 2024, recante "Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede", nella parte in cui non include l'odierno ricorrente; -del provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; -dell'Avviso del 27 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso nota la procedura di scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;*
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Bari;*
- degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascun Distretto di Corte d'Appello, nella parte in cui la p.a. ha ommesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;*
- dell'elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d'Appello di Bari, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;*
- dell'avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, in data 7 giugno u.s., nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di due quesiti errati e/o fuorvianti;*
- dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di due quesiti errati e/o fuorvianti;*
- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta, pari a 23,625 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di due quesiti errati e/o fuorvianti;*
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti n. 33 e 35, del correttore e del foglio risposte;*

-dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti n. 33 e 35 , del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;

- per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione e del punteggio, con particolare riguardo alla mancata attribuzione di 2 punti ulteriori per la laurea Vecchio Ordinamento e al raddoppio dei punti per i candidati che hanno conseguito la laurea entro 7 anni dal momento di proposizione della domanda di partecipazione al concorso;

-ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno u.s., ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;

- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione e del punteggio;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

per l'adozione di idonee misure cautelari

volte a disporre l'ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori del concorso per il Distretto della Corte di Appello di Bari(Codice Concorso BA), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previa rettifica del punteggio per titoli e per la prova scritta, e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;

previo sollevamento della questione di costituzionalità

e/o per la disapplicazione

-del comma 11, dell'art. 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nella parte in cui prevede che “[...] i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;”per contrasto con gli artt. 3, 4, 97 e 117 Cost.;

nonché per l'accertamento

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Bari (Codice Concorso BA);

e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intime

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Palermo, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal 20 giugno 2024 e/o in subordine dal 30 giugno 2024.

S'ESPONE

Con decreto ministeriale 6 marzo 2024, recante «Rideterminazione del contingente del personale amministrativo a tempo determinato degli addetti all'ufficio per il processo assegnato ai distretti di Corte di appello, come individuato dal decreto ministeriale 26 luglio 2021, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono stati rideterminati i contingenti distrettuali del personale amministrativo a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo previsti dal decreto ministeriale 26 luglio 2021. È stato, quindi, indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, e - per quanto Qui di interesse – per il Distretto della Corte d'Appello dell'Aquila è stata prevista l'assunzione di n. 88 unità (di cui 12 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati).

Orbene, per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM, ferme le competenze della commissione esaminatrice, si è avvalsa anche di Formez PA.

Il concorso, organizzato su base distrettuale, è stato espletato in base alla procedura di seguito indicata, articolata attraverso le seguenti fasi:

- a) valutazione dei titoli (il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta);
- b) prova scritta, svoltasi in forma decentrata e con modalità digitale.

La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso, avrebbe infine redatto la graduatoria finale di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso.

Ai sensi dell'art. 6 del bando, ai titoli è stato attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti, così ripartiti:

sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso):

110 e lode, punti 3,00;

110, punti 2,75;

109, punti 2,50;

108, punti 2,25;

107, punti 2,00;
106, punti 1,90;
105, punti 1,80;
104, punti 1,70;
103, punti 1,60;
102, punti 1,50;
101, punti 1,40;
100, punti 1,30;
99, punti 1,20;
da 96 a 98, punti 1,10;
da 92 a 95, punti 1,00;
da 87 a 91, punti 0,90;
da 81 a 86, punti 0,80;
da 74 a 80, punti 0,70;
da 68 a 73, punti 0,60;
da 66 a 67, punti 0,50.

Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sarebbero stati raddoppiati. Vengono poi assegnati sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo: ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico) : 2,00 punti. Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non sarebbe valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio;

- master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00;
- master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50;
- diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL o Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica): punti 1,50;
- dottorato di ricerca (PhD): punti 3,00;

- c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato;
- d) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed alla professione di esperto contabile;
- e) abilitazioni professionali (tranne che per le professioni di avvocato, dottore commercialista ed esperto contabile): punti, 0,50 per ciascuna, fino a un massimo di 1 punto;
- f) punti 4,00 per il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- g) punti 2,00 per il servizio prestato presso la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione nonché le sezioni specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, quali research officers, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EUPO

Per quanto riguarda, invece, la prova scritta, il bando, all'art. 7, prevede che questa sarebbe consistita in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti. La prova si sarebbe intesa superata in caso di raggiungimento del punteggio minimo di 21/30 e avrebbe riguardato le seguenti materie:

- Diritto pubblico;
- Ordinamento giudiziario;
- Lingua inglese.

A ciascuna risposta sarebbe stato attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta: +0,75 punto;
- Mancata risposta: 0 punti;
- Risposta sbagliata: - 0,375 punti.

Le Graduatorie di merito e dei vincitori sarebbero state formate dalla sommatoria del voto dei titoli e del punteggio della prova scritte e pubblicate sul sito InPa dopo la di loro validazione.

Il rapporto di lavoro a tempo determinato sarebbe stato instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno con termine al 30 giugno 2026, sulla base della preferenza di sede espressa dai vincitori secondo l'ordine delle singole graduatorie finali di merito.

In tale contesto, l'Avv. Stefano Boenzi, odierno appellante, ha partecipato al concorso per il Distretto di Bari, concorrendo per il profilo GIURI, conseguendo all'esito della prova scritta svolta il 05/06/2024 ore 09:30 il punteggio di **23.625/30 risultando quindi idoneo. Tuttavia, all'interno del test, sono state sottoposte domande ambigue e/o erronee (le nn. 33 e 35) che hanno irrimediabilmente pregiudicato la prova del ricorrente, per come esposto al**

giudice di primo grado. Il ricorrente invero avrebbe avuto diritto al punteggio di 25.875 in luogo di 23.625.

In data 14.06.2024 venivano pubblicate le Graduatorie distrettuali inclusive dei soli soggetti vincitori (e non anche degli idonei) e ciò impediva di fatto di comprendere chi fosse idoneo, chi fosse collocato all'interno della graduatoria vincitori appartiene al profilo Giustizia e chi invece al profilo economico e chi avesse titoli di preferenza e/o riserve.

L'Avv. Boenzi apprendeva quindi non esser stato incluso tra i vincitori all'interno della Graduatoria distrettuale di Bari. Non solo: si rendeva conto anche di una valutazione titoli irregolare, poiché – benché lo avesse dichiarato in domanda di partecipazione - pareva non esser stata valutata adeguatamente la laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza conseguita il 14.10.2005.

Invero, nonostante i titoli dichiarati, la p.a. ha arbitrariamente deciso di non attribuire +2 punti per la laurea magistrale conseguita, nonché di raddoppiare il punteggio della laurea alla stregua dei candidati che hanno conseguito il titolo entro i 7 anni prima dell'indizione della procedura.

Di talché, l'appellante, avrebbe avuto diritto a punteggio totale pari a 38,375 punti complessivi, così calcolato:

- 25,875 punti per la prova scritta (a seguito di rettifica per la presenza dei quesiti errati);
- 2,75 punti per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 110/110; punteggio da raddoppiare alla stregua dei candidati che hanno conseguito il titolo non oltre 7 anni prima del termine ultimo per la presentazione della candidatura: totale 5,5 punti;
- 3,00 punti per l'abilitazione forense;
- 1,5 punti per la Specializzazione in Area Professioni Legali;
- 0,5 punti per l'abilitazione da mediatore civile e commerciale;
- +2,00 punti ulteriori per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza;**

In tal modo, dunque, sarebbe stato certamente incluso nel novero dei vincitori del concorso proprio per il distretto di Bari.

In data 17 giugno, poi, la p.a. pubblicava il Provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, con cui disponeva l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori, convocandoli in data 20 giugno 2024, ore 8.00 presso le sedi dei Distretti di Corte d'Appello opzionati. Successivamente, in data 27 giugno, la p.a. disponeva un primo scorrimento delle graduatorie del concorso de quo, prevedendo in particolare che “Per i Distretti di Corte d'appello di Brescia, Genova e Trieste, saranno rispettivamente utilizzate, ai fini dello scorrimento, le graduatorie dei Distretti di Corte d'appello di Bologna, Firenze e Venezia, secondo le specifiche di detto provvedimento”.

Al fine di verificare la regolarità del punteggio attribuitogli per i titoli in suo possesso, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, l'odierno appellante presentava apposita istanza di accesso agli atti, in data 4 luglio; istanza, però, inesitata.

Pertanto, il Boenzi proponeva ricorso avverso la Graduatoria di riferimento nonché l'esito prova del 05.06.2024 dinanzi al Tar del Lazio per i vizi sopraindicati e presentava istanza di misure cautelari, per i seguenti motivi di diritto: *“I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 33 DEL QUESTIONARIO DELLA PROVA SCRITTA DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. E DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; II. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 35 DEL QUESTIONARIO DELLA PROVA SCRITTA DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. E DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. III. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA. IV. ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 14, COMMA 11, D.L. 80/2021 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA. V. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19, CO. 1, DEL D.LGS. 33/2013 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI*

FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA. VI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 4 E 117 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VII. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIII. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA”.

In data 02.08.2024, il TAR Lazio sede di Roma, sez. quarta ter, **accogliendo parzialmente in sede cautelare il ricorso con ordinanza**, così si pronunciava: “ *Considerato che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, il quesito n. 35 sulla giurisdizione dei tribunali militari ex art. 103 Cost., ha natura ambigua presentando più di una risposta corretta; Ritenuto che l'Amministrazione debba di conseguenza riesaminare la posizione del ricorrente alla luce di quanto evidenziato; Rilevato invece che il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni iuris sia nella parte in cui l'interessato lamenta la mancata attribuzione del punteggio di cui all'art. 6 comma 3, lett. a), del bando per avere conseguito il titolo di accesso entro sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, avendo conseguito la laurea vecchio ordinamento oltre il termine anzidetto, per come risulta dalla domanda di partecipazione; sia in relazione alla richiesta dell'attribuzione di ulteriori 2 punti ex art. 6, comma 3, lett. b), del bando, per il possesso diploma di laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento, trattandosi del titolo dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso e non già di un titolo ulteriore valutabile ai fini dell'assegnazione del punteggio premiale ivi disciplinato e tenuto conto che la ricorrente non ha dichiarato di possedere ulteriori titoli di laurea; (cfr. ord. TAR Lazio, IV ter, 11 luglio 2024, n.3130)”.*

Nelle more del giudizio, la controinteressata Giuseppina Tamma, costituitasi in giudizio, con memoria del 19 luglio 2024, chiedeva il rigetto del ricorso e con successivo ricorso incidentale del 26 luglio 2024 censurava anch'ella le valutazioni della Commissione per la mancata assegnazione di due punti ulteriori per la laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, da considerarsi titolo superiore rispetto alla laurea triennale.

Successivamente, nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre u.s., con la sentenza ex art. 60 c.p.a. n. 19827/2024 pubblicata il 11.11.2024 oggi appellata, lo stesso Tar “invertiva rotta” su tutte le questioni oggetto di disamina, ritenendo correttamente formulati entrambi i quesiti contestati (e, quindi, anche quello su cui vi era stato accoglimento in sede cautelare), e rigettando, altresì, le

doglianze inerenti l'assegnazione del punteggio aggiuntivo sulla laurea V.O. in giurisprudenza e sul raddoppio del punteggio.

La pronuncia però appare errata e contraddittoria anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, né tantomeno può dirsi questione “manifestatamente infondata” ex art. 60 cpa. Pertanto, l'Avv. Boenzi, con il presente atto si è visto costretto ad impugnare la statuizione del primo giudicante per i seguenti motivi

DIRITTO

1. **Motivazione carente, contraddittoria, perplessa ed apparente della pronuncia impugnata.**
2. **Error in iudicando. Travisamento ed erronea interpretazione dei presupposti di fatto e di diritto.**
3. **Violazione dei principi di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale.**
4. **Error in procedendo. Difetto di istruttoria giudiziale.**

§§§§

Preliminarmente, occorre sottolineare come la sentenza con cui il Tar ha rigettato il ricorso di I grado, rechi una motivazione del tutto carente, apparente, perplessa e contraddittoria, in riferimento ai due quesiti contestati.

Nel merito devono essere censurati gli appunti del Tar in riferimento al quesito **n. 35** (*È previsto dall'art. 103 Cost. che i tribunali militari: 1. Hanno giurisdizione soltanto in tempo di guerra; 2. In tempo di pace hanno giurisdizione limitatamente a specifici reati previsti dalla legge (risposta data del ricorrente); 3. In tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge*) (risposta ritenuta corretta dalla commissione), ove si fa presente che “ *si osserva che per le prove concorsuali scritte a risposta multipla o “a quiz” in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali “a norma di”, “secondo l'articolo”, “dispone l'articolo” e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente.*” Al contrario di quanto sostenuto dall'amministrazione, nel giudizio di primo grado, i quesiti a risposta multipla dovrebbero essere caratterizzati da una assenza di discrezionalità, rispetto alle prove “critiche” quali temi, pareri o atti, sicché la risposta sul punto è anche intervenuto di recente questo Organo giudicante ove con **sentenza 2 luglio 2024, n. 5840** si è fatta luce sulla frequente modalità di formulazione ambigue o confondente dei quesiti nei concorsi pubblici. Nel caso in cui la prova concorsuale sia articolata su domande a risposte multiple, **la Commissione ha l'obbligo di provvedere alla formulazione in maniera chiara, evitando incompletezze o ambiguità sia nella domanda che nelle risposte.** La Pubblica amministrazione deve infatti attenersi al principio della riserva di scienza che, tuttavia, non può essere ricondotto alla esclusiva discrezionalità dell'ente che non deve ostacolare l'accertamento della conoscenza del candidato e della sua selezione. Formulare i quesiti in maniera ambiguo, confondente, tendendo trappole e tranelli ai

candidati “è un metodo scorretto e illegittimo” che costringe i candidati a dover scegliere, tra più risposte esatte, la meno errata oppure la più accettabile.

Ebbene il giudice, nella sentenza impugnata, si discosta dalla tesi del ricorrente, in quanto sostiene che le censure mosse dal ricorrente sull’ambiguità delle risposte del quesito non siano fondate, e nel farlo richiama taluni precedenti giurisprudenziali, *dimenticandone* altri “contestuali”.

Invero, sul medesimo quesito (art. 103 Cost.) si è espresso Codesto stesso organo giudicante che con l’ordinanza n. 3604/2024 del 27.09.2024 (allegata), trattando su medesima fattispecie, e rigettando l’appello proposto dall’Avvocatura, ha così stabilito: ***“siano fondati i rilievi del Tar sui profili di ambiguità che presenterebbero le risposte di cui alle lettere a) e b), anche tenendo conto della figura professionale (addetto all’Ufficio del processo) per il quale è stato bandito il concorso per cui è causa e delle materie oggetto della prova scritta (diritto costituzionale e ordinamento giudiziario), tale da depotenziare la tesi dell’Amministrazione in considerazione dell’estraneità delle categorie penalistiche tanto all’ambito delle predette materie quanto al dato testuale della norma costituzionale richiamata nel quesito, fermo restando l’approfondito esame dei motivi di ricorso nella propria sede di merito da parte del primo giudice.”*** In sostanza, il giudice del Consiglio di Stato ha riconosciuto l’ambiguità della domanda de qua, rigettando l’appello dell’Avvocatura generale dello Stato; e, dunque, va da sé come la sentenza Qui gravata faccia riferimento a taluni precedenti, ma in modo parziale, senza tener conto di altri precedenti. Questa differente considerazione della stessa domanda, in due casi differenti, crea un evidente e grave ***difetto di istruttoria*** e un ***error iudicando ictu oculi*** rilevabile. Se il giudice di primo grado avesse compiuto una seria disamina della posizione del Boenzi, sarebbe certamente arrivato alla stessa statuizione del Consiglio di Stato, accogliendo certamente tale doglianza in primo grado. Sul punto, anche lo stesso Tar Lazio Roma – Sez. IV ter con ordinanza cautelare n. 3530/2024 ha letteralmente affermato che ***“Considerato che, ad un primo e sommario esame proprio della fase cautelare, il quesito n.32 sulla giurisdizione dei tribunali militari ai sensi dell’art. 103 Cost, ha natura ambigua presentando più di una risposta corretta (n. 2 e n. 3); Ritenuto che l’Amministrazione debba di conseguenza riesaminare la posizione del ricorrente alla luce di quanto evidenziato”***.

E, dunque, se è pur vero che nel nostro ordinamento non sussiste alcun principio di vincolatività ai precedenti, in ogni caso si ritiene inammissibile che su una medesima questione, a distanza di pochissimo tempo, lo stesso Giudice, la stessa sezione, abbia

mutato così estremamente il proprio orientamento, giungendo addirittura ad adottare una sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. (per cui non vi erano in realtà i presupposti).

I detti precedenti di I grado erano peraltro stati portati all'attenzione del giudice che ha emanato la sentenza oggetto del presente gravame. Si può notare quindi che, oltre ai vizi già palesati durante la trattazione dei motivi di diritto, quest'ultimo avvenimento comporti un *error in procedendo* con un rilevante difetto di istruttoria da parte del giudice di primo grado.

Orbene, non vi è dubbio che la soluzione indicata dalla P.a. sia un'affermazione corretta, ma è altrettanto vero che in tempi di pace la giurisdizione dei tribunali militari è limitata soltanto a specifici reati previsti ex lege, ovverosia - appunto - i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. E, dunque, il quesito presentava due soluzioni e ciò significa che parte appellante è stata spiazzata dalla presenza di più quiz e ciò ha portato la medesima a virare verso un'altra opzione.

Invero, l'art. 103, al co.3, Cost. espressamente viene previsto che "I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate".

Se è vero come è vero che i reati militari sono specifici reati previsti ex lege (e d'altronde così non potrebbe non essere considerata la riserva di legge in materia), allora la risposta data dal ricorrente è conforme al dettato normativo richiamato e non può assumersi errata. Invero, la disciplina dei reati militari è contenuta nei cd. Codici penali militari di pace e di guerra di cui al Regio Decreto 20 febbraio 1941 , n. 303. E, quindi, i reati militari sono specifici reati perché disciplinati da particolari leggi dell'ordinamento giuridico italiano.

In generale, infatti, il diritto penale militare è disciplinato dal codice penale militare di pace (c.p.m.p.) e dal codice penale militare di guerra (c.p.m.g.) ed ha normalmente come destinatario il personale militare: quindi i membri delle Forze Armate (Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Marina Militare) e gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza).

I reati militari possono essere esclusivamente militari oppure obiettivamente militari, a seconda che la condotta incriminata sia punita soltanto dal diritto penale militare oppure sia prevista come reato anche del diritto penale comune.

I reati militari si classificano nelle categoria dei reati contro la fedeltà e la difesa militare (reati di tradimento e spionaggio), dei reati contro il servizio militare (diserzioni e violazioni di doveri), dei reati contro la disciplina militare (disobbedienza, insubordinazione, abuso di autorità), dei reati contro l'amministrazione militare contro la fede pubblica contro la persona e contro il patrimonio (peculato e malversazione militare, falsi, percosse, furto militare).

E, dunque, come accaduto nel turno della “famosa” busta n. 5, ove Formez Pa ha inteso “abbonare” un quesito a tutti (al di là della risposta fornita) riconoscendone l’ambiguità per aver il medesimo più soluzioni (cfr. prova allegata in atti) , anche in tal caso, per ragioni di parità di trattamento, al di là della risposta fornita da parte appellante (che comunque si è trovata spiazzato dalla presenza di più opzioni possibilmente esatte), il quiz andrebbe *abbonato* mediante l’assegnazione del + 1.125. In altre parole, il quesito presentava due risposte parimenti corrette e una di queste è stata scelta dal ricorrente che pertanto ha diritto al recupero della penalità e all’assegnazione del punteggio positivo così per come sostenuto nel ricorso.

§

Non solo. Da censurare sono anche le considerazioni relative all’altro quiz ambiguo, il **n. 33** così formulato: *Cosa dispone l’art. 13 dell’ordinamento giudiziario approvato con il R.D. n. 12/1941 e ss.mm.ii.?* con le seguenti opzioni: 1) *La potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata* (risposta data dal ricorrente); 2) *La potestà di polizia dei giudici*; 3) *L’esenzione da uffici e servizi pubblici dei magistrati*” (risposta ritenuta corretta dalla commissione). La soluzione indicata dalla P.a. era la c), mentre il ricorrente, oggi appellante, flaggava la a).

Anche su tale assunto è da censurare la sentenza impugnata, ove sostiene che: *“In sintesi, ad avviso del ricorrente, la risposta prescelta dalla commissione sarebbe erronea, in quanto l’art. 13 in questione prevede un’eccezione (lo svolgimento del servizio militare) a tale esenzione. L’assunto non è condivisibile, giacché la risposta ritenuta corretta dalla commissione si riferisce, all’evidenza, esclusivamente alla materia disciplinata dall’art. 13 dell’ordinamento giudiziario (l’esenzione da uffici e servizi pubblici dei magistrati) e non a tutte le regole, ordinarie o derogatorie, applicabili alla fattispecie, come reso palese dalla totale sovrapponibilità della risposta sub c) con la rubrica dell’art. 13 (“Esenzione da uffici e servizi pubblici). Inoltre, una risposta incompleta non è per ciò solo inesatta, laddove comunque congruente con il dato normativo. Da ultimo, non si può non osservare come, in questo caso, sia esclusa del tutto ogni possibilità di disorientamento del candidato, atteso che le altre risposte risultano del tutto avulse dalla previsione dell’art. 13 (cfr. TAR Lazio, IV ter, sent. nn. 16353/24, 16088/24 e 16208/24).”*

La soluzione indicata dalla P.a. non può dirsi effettivamente tale in quanto non rispecchia – invece - fedelmente il dettato normativo e lascia intendere che l’esenzione da uffici e servizi pubblici dei magistrati sia assoluta mentre la norma, tra l’altro nell’unico comma che la compone, precisa due deroghe: la prima con riguardo alle funzioni proprie del magistrato, la seconda rispetto al servizio militare. Pertanto, affermare che l’art. 13 “dispone” genericamente l’esenzione da uffici e servizi pubblici non può ritenersi certamente corretto stante le deroghe previste dallo stesso art. 13 che andavano precisate nel testo dell’opzione di risposta. Invero, la norma *de qua* reca la seguente formulazione: *“I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni,*

eccettuato il servizio militare”. Pertanto, è proprio la disposizione normativa a sconfessare la soluzione indicata dalla P.a. in quanto l'esenzione sussiste non in via generale e assoluta da qualsiasi ufficio/pubblico servizio, ma da uffici e servizi pubblici ben specifici, ovverosia quelli estranei alle loro funzioni; inoltre, l'esenzione non vale per il cd. Servizio militare. E, dunque, la norma prevede espressamente 2 deroghe al principio di cui sopra, ma illegittimamente la soluzione della P.a. resistente non le contempla. Si rammenti che quando si richiama un dato normativo, il suo richiamo deve essere integrale e completo onde evitare di fuorviare il candidato concorsista recando incertezze sull'individuazione di una risposta che possa dirsi effettivamente soluzione. Il quiz è privo di soluzione effettiva. All'uopo, il TAR Lazio Sez. 1bis, con ordinanza cautelare n.233-2022 (adottato proprio in riferimento al medesimo concorso del 2021) - in riferimento ad una situazione del tipo in esame - ha affermato che “nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta”, ammettendo per l'effetto i ricorrenti al proseguo della procedura; la fattispecie in esame è identica e pertanto meritevole in egual misura di essere tutelata.

Il test somministrato alla ricorrente è, dunque, particolarmente viziato vista la presenza di numerosi quesiti ambigui, con duplice soluzione o addirittura privi di effettiva soluzione.

Al riguardo si rammenti che, come noto, la P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal g.a. sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è però configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. T.A.R. , Roma , sez. III , 05/11/2019 , n. 12643).

Nella fattispecie in esame, invece, taluni quiz hanno margini di opinabilità sia per la di loro formulazione che nell'elenco delle risposte.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, **risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo**

dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035), e questo per quanto concerne i quesiti nn. 33 e 35.

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018). **Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione** (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempili, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820).

Nel caso di specie, invece, il quesito n. 33 – ad es. - formulato dall'amministrazione oggetto di sindacato non reca una risposta inequivocabilmente corretta. Deve dunque farsi applicazione, nel caso di specie, dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, cosicché i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e dunque da annullare (cfr. Cons. Stato, VI, sez. n. 02673/2015), in modo tale da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

In generale, la condivisibile giurisprudenza in materia formata ha espressamente affermato che *"la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, ovvero sia state previste più risposte tutte ugualmente corrette, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile"* (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035). Si

rammenti poi che parimenti viziato è il quesito la cui risposta scelta come risolutiva dalla commissione, si rivela corretta solo in parte rispetto al quesito e anche se tutte le altre sono completamente errate, perché il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673). In riferimento al caso di specie, il quesito contestato è connotato da elementi di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (cfr., in termini pressoché analoghi, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Va da sé che il modus operandi della Pa è illegittimo in quanto ha travalicato i limiti della logicità, della ragionevolezza e della coerenza.

Tanto chiarito, giova a tal punto rammentare che, secondo un fondamentale assunto ermeneutico espresso dal Consiglio di Stato, ***“l'imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza "esterna" del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all'atto in sé considerato e piuttosto riferibili al contesto organizzativo in cui ne è maturata l'adozione”*** (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

I quesiti mal formulati di cui sopra non avrebbero dovuto in alcun modo incidere negativamente (mediante l'assegnazione della penalità piuttosto che dello +0,75) sulla valutazione complessiva dei candidati. In tal contesto si evidenzia peraltro che il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all'art. 1 comma 2 che *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]”*; principi, tutti, disattesi nella specie dall'agere amministrativo.

Orbene, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all'infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità-tecnica, **eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto** (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinvia le proprie garanzie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare l'attribuzione della penalità e ottenere anche il punteggio positivo dei quiz sopra indicati; invero, se venisse disposto il riesame del punteggio, si ribadisce che l'appellante migliorerebbe la propria posizione, giungendo addirittura tra i vincitori.

§

Degli stessi vizi patisce la sentenza nella parte in cui disconosce le censure inerenti la **mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo (+ 2) per la laurea v.o. in giurisprudenza** dichiarata in domanda di partecipazione, limitandosi genericamente ad affermare che : “... *non potendo il titolo in questione, dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso, considerarsi alla stregua di un titolo “ulteriore” valutabile ai fini dell'assegnazione del punteggio premiale disciplinato dall'articolo 6 comma 3 lettera b) del bando, nè la parte ricorrente ha comunque dichiarato di possedere ulteriori titoli di laurea (cfr. TAR Lazio, IV ter, ord. nn. 3130/2024 e 3546/2024)*”.

Il Giudice di prime cure sembra disconoscere l'orientamento giurisprudenziale prevalente (anche proprio, sic!).

In effetti, l'art. 6 c. 2 lett. b) del bando di concorso prevede l'attribuzione “*sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo*”, di cui punti 2,00 per “*diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso*”. A sostenere l'erroneità dell'operato dell'appellata, è dirimente richiamare, sin da subito, le seguenti posizioni del Giudice Adito: “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea

magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/ quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studio altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate." (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021). Tale orientamento, peraltro, è quello richiamato a sostegno degli accoglimenti del TAR in ordine alla richiesta di attribuzione dei due punti del medesimo concorso del 2021, Qui richiamato a sostegno della pretesa odierna: si v. ex multis Ordinanza n. 1173/2022 Tar Lazio Sezione Quarta; Ordinanza collegiale n. 1739/2022 di codesto Tribunale – Sezione Quarta; Sentenza n. 2520/2022 Tar Lazio Roma Sezione Quarta.

L'eccesso di potere è presente nella specie sotto forma dell'irragionevolezza e dell'illogicità ed è altrettanto palese la violazione – anche sotto tale profilo – della parità di trattamento. Invero, non possono sussistere dubbi che il diploma di laurea vecchio ordinamento – come quello dell'appellante- e la laurea magistrale (articolati su un percorso di studi quadriennale ovvero quinquennale a ciclo unico) costituiscono un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Di recente, anche **il Tar Puglia – Sez. Bari ha ribadito tale principio, affermando con sentenza n. 656 del 2024** che: *“Ciò premesso deve convenirsi con la ricorrente che (con il secondo mezzo) contesta l'art. 7 del medesimo bando, nella parte in cui ha escluso, per la valutazione dei titoli aggiuntivi, i diplomi di laurea qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale. Come già rilevato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, citata anche dall'interessata (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 7.12.2021, n. 126139) il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale (articolati su un percorso di studi quadriennale ovvero quinquennale a ciclo unico) costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Pertanto, ove tale titolo di studio superiore non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, verrebbe a determinarsi un'illogica disparità di trattamento tra candidati che hanno acquisito titoli di studio manifestamente diversi tra loro, e che sono conseguiti al termine di percorsi didattici caratterizzati da peculiari insegnamenti, prove di esame ed esperienze accademiche. 3.1. Se ai fini della partecipazione alla selezione può essere considerata sufficiente la laurea breve triennale, nel rispetto della legittima valutazione svolta dall'Amministrazione (sottolineata nelle difese della regione Puglia), una corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 2 e 7 del bando, che tenga conto della diversità dei percorsi di studi sopra accennata: il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale non possono che essere considerati tra i titoli “aggiuntivi o ulteriori” rispetto a quello minimo necessario per partecipare al concorso, con la conseguenziale attribuzione del punteggio relativo, nel caso di specie 1,5. 3.2. La diversità tra i*

due percorsi di studi emerge anche dalle distinti obiettivi individuati dal decreto ministeriale 22.10.2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”, in cui si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) “ha l’obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali” (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre “il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici” (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004). 3.3. Alla luce delle predette considerazioni, quindi, deve ritenersi illegittima l’interpretazione dell’art. 7 del bando svolta dalla commissione di concorso, che ha condotta all’omessa considerazione del titolo di laurea superiore posseduto, nel caso di specie, dalla ricorrente, ovvero la laurea magistrale, rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea triennale”.

Del resto, è palesemente ingiusto che a coloro i quali abbiano conseguito la magistrale a ciclo unico e/o lauree v.o. vengano assegnati soltanto 3 punti (nel massimo), a differenza di coloro che hanno sostenuto parimenti un percorso formativo quinquennale sebbene scandito nella formula triennale + specialistica (biennale) i quali si son visti assegnare rispettivamente 3 punti + 2 punti, per un totale complessivo di 5 punti.

In effetti, ponendo in essere ulteriori considerazioni, si segnala l’ esistenza del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 del MIUR (si v. tabella ad esso connessa ed in atti) – volto a specificare le corrispondenze ed i valori dei titoli di studio tra i vari ordinamenti - che specifica come la laurea magistrale in Giurisprudenza si pone, altresì, quale naturale proseguimento (specializzazione) della laurea triennale in L-14 Scienze dei servizi giuridici (indicata nel caso di specie dal bando di concorso, come titolo di accesso alla procedura). Una visione antitetica a quelle sostenute odiernamente, in sostanza, andrebbe a sostenere, senza elementi validi, una superiorità del titolo di Laurea biennale rispetto al titolo di Laurea Magistrale a ciclo unico e/o Vecchio ordinamento.

§

Scriteriato altresì l’assunto del TAR per cui “*la richiesta di attribuzione del raddoppio del punteggio relativo al titolo di laurea per l’accesso conseguito a distanza di oltre sette anni dal termine di presentazione della domanda è infondata in quanto in contrasto con la lex specialis; quanto alla dedotta questione di incostituzionalità dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021, giova evidenziare che la possibilità, sancita dal legislatore, di prevedere l’aumento fino al doppio del punteggio previsto per il voto di laurea, in caso di conseguimento del titolo non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, persegue la finalità, in linea con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’articolo 3, comma 2, della Carta Costituzionale, di rimuovere gli ostacoli che possano pregiudicare l’accesso dei*

candidati più giovani ai posti di lavoro messi a concorso; la previsione mira infatti a consentire ai neo laureati, peraltro sulla base di un criterio meritocratico rapportato al voto di laurea, di concorrere con chi, avendo conseguito la laurea in anni più addietro, ha potuto, medio tempore, godendo di un maggiore spazio temporale, acquisire ulteriori titoli post laurea (master, diploma di specializzazione, dottorato) per i quali il bando del concorso per cui è contenzioso prevede specifici punteggi che i laureati nel settennio antecedente il concorso potrebbero non avere avuto il tempo di conseguire; tanto al fine di avvicinare le chances competitive dei neolaureati a quelle di quanti abbiano terminato il proprio percorso universitario in epoca più risalente ed in tal modo assicurare che anche i più giovani, pur avendo, per evidenti ragioni di età, un curriculum formativo meno completo, possano accedere nei ruoli della Pubblica Amministrazione". In altre parole, secondo il TAR il raddoppio del punteggio per chi ha conseguito la laurea nei 7 anni precedenti è una misura che equalizzerebbe e, dunque, porrebbe "ad armi pari" la valutazione dei titoli in possesso dei candidati con più esperienza. Tuttavia, l'iter logico seguito dal G.A. è contraddittorio nonché fondato su presupposti erranei.

Innanzitutto, raddoppiare un punteggio è una scelta amministrativa sproporzionata rispetto al fine ovverosia quello di "egualizzare" i vari concorsisti; secondariamente, la "parità delle armi" viene rispettata comunque in un concorso come quello in esame in cui viene prevista una prova scritta con risposte multiple ove ovviamente è avvantaggiato il concorsista più giovane, "fresco" delle nozioni universitarie. La clausola del bando è fortemente discriminatoria oltre che illogica e irragionevole dal momento che – a differenza di quanto lascia intendere il TAR – rischia soltanto di privilegiare non "i meritevoli" come da dettato costituzionale ma anche chi si è semplicemente "laureato in ritardo"; appare invero assolutamente ingiusto che l'appellante, già abilitato all'esercizio della professione forense, laureato oltre i 7 anni, in possesso di master, si veda superato da qualcun altro – magari - di pari età anagrafica soltanto perché si è laureato tardivamente.

Il ragionamento giudiziale non coglie e nel segno e, pertanto, la sentenza deve essere riformata.

Ebbene, l'assegnazione di punti doppi – senza alcuna adeguata motivazione di fondo – ai candidati concorsisti che han conseguito la laurea nei 7 anni antecedenti la presentazione della domanda di partecipazione al concorso de quo è espressione sicuramente di una valutazione impari e discriminatoria. Da ciò l'illegittimità di fondo del bando di concorso nella parte in cui prevede una simile disposizione unitamente all'illegittimità derivata di ogni atto amministrativo adottato "a cascata", tra cui le Graduatorie (quali provvedimenti definitivi dell'iter concorsuale).

L'azione della pubblica amministrazione si presenta, invero, illegittima sin dal principio: è contenuta nel bando una clausola che viola palesemente il principio di uguaglianza dei candidati prevedendo – lo si ribadisce – che *"Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera*

sarebbero stati raddoppiati”(art. 6). In effetti, non una valutazione fondata su una – perlomeno presunta – maggiore formazione e/o esperienza dei candidati, ma sul solo dato temporale, ossia il conseguimento del titolo nei 7 anni precedenti la scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di concorso. Come se gioventù fosse sinonimo di maggiore competenza! Previsione che, peraltro, non viene motivata in alcun modo né dal bando di concorso né da altri atti ultronei o integrativi, e tanto in violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 della L. 241/1990. Inoltre, una simile previsione – come già anticipato – falsa le regole della par condicio concorsorum, portando alcuni soggetti in una posizione di “privilegio” rispetto a coloro, come i ricorrenti, che si son laureati oltre i 7 anni antecedenti il termine di cui sopra, premesso che il dato temporale di conseguimento del titolo è un dato fine a sé stesso e di per sé non rivelativo di alcun principio meritocratico.

In effetti, come anticipato, anche laddove volesse accogliersi la clausola – discriminatoria – della lex specialis ci si verrebbe a trovare in una situazione paradossale atteso che, si finirebbe comunque per dare maggiore punteggio a coloro i quali – a parità di età – non essendo riusciti a terminare gli studi nei canonici 5 anni, siano andati fuoricorso ed abbiano conseguito il titolo di studio in ritardo e quindi nei 7 anni precedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda di concorso. È evidente che anche così interpretata la clausola risulta lesiva del principio meritocratico che dovrebbe costituire il faro della ricerca del futuro esecutore di pubblici funzioni. Da ciò l’illogicità manifesta: l’operato amministrativo – così come concepito - “premia” sicuramente chi ha tardato nel conseguimento del titolo di laurea, a detrimento– come anticipato – dei crismi meritocratici, della par condicio, del giusto procedimento e della ragionevolezza. L’ingiustizia è grave e manifesta. Sulla scorta di tanto, non può che ritenersi violato il principio di cui all’art. 3 Cost.

Invero, secondo un costante orientamento della Corte Costituzionale, la violazione del principio di uguaglianza *“sussiste solo qualora situazioni identiche, comunque omogenee, siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso. Essa invece non si verifica quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non assimilabili”* (ex plurimis, sentenze n. 165 e n. 127 del 2020, cfr., da ultimo, Corte. Cost., sent. n. 172/2021). È il caso, allora, di immergere tale principio nella vicenda che occupa: il Bando richiede, ai fini della partecipazione al concorso, quale requisito per l’ammissione la laurea, ed indica poi la tipologia di lauree che consentono la partecipazione al concorso. La parte ricorrente possiede tale requisito minimo di partecipazione. Dunque, costoro si collocano nel medesimo punto di partenza di tutti gli altri candidati ammessi a partecipare al concorso. Ecco l’identica situazione idonea a configurare la violazione del principio di uguaglianza. Il dato da cui prendere le mosse è il possesso in capo a tutti i candidati ammessi di un medesimo titolo, ossia la laurea. Su questa base si innesta la palese violazione del principio di uguaglianza: pur possedendo – alla

stregua degli altri candidati – il titolo richiesto dal Bando (non uno diverso, non uno non contemplato, ma quello espressamente richiesto a pena di incandidabilità!) il ricorrente viene penalizzato (sicché la gara è unica e i posti sono limitati) per il sol fatto di averlo conseguito prima dei 7 anni antecedenti la scadenza del termine di presentazione di domanda al concorso; come se laurearsi in tempo fosse una colpa.

In conseguenza di ciò, il ricorrente non può ottenere il raddoppio del punteggio ed è destinato, pur senza avervi in alcun modo concorso, a collocarsi in una posizione deteriore rispetto a quella attribuibile.

Come anticipato, le commissioni esaminatrici dispongono di ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli e già nella stessa catalogazione e graduazione dei titoli valutabili; ma in ogni caso il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intelleggibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste (Consiglio di Stato sez. V, 26/08/2020, n.5208), così come accaduto nella fattispecie in esame. Ne discende che, nei limiti entro i quali è consentito al G.A. il sindacato di attendibilità su valutazioni tecniche, l'esclusione dei titoli può dirsi illegittima, ove non motivata dai commissari, riverberandosi tale illegittimità sulla complessiva valutazione dei titoli e sull'esito del giudizio finale (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/06/2020, n.5779).

§

Il presente gravame merita accoglimento in quanto sorretto dalla meritevolezza e fondatezza delle censure mosse nel ricorso di primo grado che, conseguentemente, legittimano l'accoglimento del presente appello.

Si rammenti che le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale. Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie – come anticipato - è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi considerato che il grossolano errore dell'amministrazione consistente nella somministrazione di quesiti situazionali viziati, formulati in non modo tale da pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti e, quindi, non rispondenti ai requisiti dettati dalla legge, nonché ai parametri di chiarezza, completezza e non ambiguità elaborati

dalla giurisprudenza, che hanno, pertanto, fortemente pregiudicato parte appellante che, diversamente, sarebbe rientrato tra i vincitori.

Il giudice di primo grado in nessun caso ha valutato correttamente quanto sostenuto dall'appellante e pertanto è incorso in tutti quei vizi tipici della sentenza che rendono impugnabile il giudicato di primo grado in quanto affetto da motivazione carente, contraddittoria, perplessa ed apparente della pronuncia impugnata nonché permeata da un travisamento ed erronea interpretazione dei presupposti di fatto e di diritto, da errori in procedendo e difetto di istruttoria giudiziale, che hanno portato alla violazione dei principi di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale.

§

Quanto alla prova di resistenza si fa presente a Codesto Organo giudicante che:

l'appellante, sulla base dei criteri cristallizzati nella lex specialis, conseguirebbe un punteggio complessivo pari a **31,375 punti**, che si dimostra illegittimo per le ragioni ut supra rappresentate.

Dunque, a causa delle gravi ed evidenti illegittimità presenti nel caso di specie, lo stesso è stato, nei fatti, escluso dal novero dei candidati vincitori per il Distretto di Corte d'Appello di Bari.

In particolare, dall'accoglimento del I e del II motivo di ricorso, il ricorrente avrebbe diritto ad un punteggio totale pari a 33,625 punti complessivi, così calcolati:

-25,875 punti per la prova scritta;

-2,75 punti per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 110/110,;

-3,00 punti per l'abilitazione forense;

- 1,5 punti per la Specializzazione in Area Professioni Legali;

- 0,5 punti per l'abilitazione da mediatore civile e commerciale;

Ancora, dall'accoglimento del III motivo di ricorso il ricorrente avrebbe diritto a punteggio totale pari a 33,375 punti complessivi, così calcolato:

-23,625 punti per la prova scritta;

-2,75 punti per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 110/110,

- 3,00 punti per l'abilitazione forense;
- 1,5 punti per la Specializzazione in Area Professioni Legali;
- 0,5 punti per l'abilitazione da mediatore civile e commerciale;
- +2,00 punti ulteriori per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza;

Ancora, dall'accoglimento del IV motivo di ricorso il ricorrente avrebbe diritto a punteggio totale pari a **34,125 punti** complessivi, così calcolato:

- 23,625 punti per la prova scritta;
- 2,75 punti per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 110/110, **punteggio da raddoppiare alla stregua dei candidati che hanno conseguito il titolo non oltre 7 anni prima del termine ultimo per la presentazione della candidatura: totale 5,5 punti;;**
- 3,00 punti per l'abilitazione forense;

- 1,5 punti per la Specializzazione in Area Professioni Legali;
- 0,5 punti per l'abilitazione da mediatore civile e commerciale;

Infine, dall'accoglimento di tutti i motivi di ricorso il ricorrente avrebbe diritto a punteggio totale pari a **38,375 complessivi**, così calcolato:

- 25,875 punti per la prova scritta;
- 2,75 punti per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 110/110, **punteggio da raddoppiare alla stregua dei candidati che hanno conseguito il titolo non oltre 7 anni prima del termine ultimo per la presentazione della candidatura: totale 5,5 punti;;**
- 3,00 punti per l'abilitazione forense;

- 1,5 punti per la Specializzazione in Area Professioni Legali;
- 0,5 punti per l'abilitazione da mediatore civile e commerciale;
- **+2,00 punti ulteriori per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza;**

L'interesse dell'appellante sussiste, dunque, perché la rettifica in aumento del punteggio le consentirebbe di collocarsi tra i candidati vincitori del concorso per il Distretto di Bari (l'ultimo ha invero 33 pt).

Sull'istanza cautelare collegiale

Per quanto riguarda il fumus, è stato già ampiamente argomentato.

Quanto al periculum, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che l'appellante subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti della sentenza impugnata, considerando che l'attuazione degli effetti della graduatoria risulta essere già in atto e che sono state espletate le procedure successive alle prove selettive avendo i candidati risultati vincitori già preso servizio. Sono invero in corso gli scorrimenti.

Si rammenti poi che si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato e l'ulteriore decorso del tempo incide sulla maturazione dei requisiti specifici (di natura temporale) per la cd. Stabilizzazione.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito a causa di operato amministrativo totalmente scriteriato: l'aumento, anche con riserva, del punteggio dell'appellante gli consentirebbe di migliorare la di propria posizione ed eventualmente addirittura essere immesso tra i vincitori.

L'interesse è attuale e concreto considerati i tempi medi di esecuzione delle pronunce della P.A., onde evitare di incorrere in situazioni irreparabili per l'appellante, costringendolo poi all'attivazione di ultronei rimedi legali onde ottenere ristoro per i pregiudizi subiti e subendi.

In particolare, si segnala che la p.a. stessa, con Provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s. (odiernamente impugnato) ha rappresentato che *"[...] ai sensi dell'art. 16-bis del DL 80/2021, l'immissione in servizio entro la data del 30 giugno p.v. consente di svolgere un servizio di almeno 24 mesi entro il 30 giugno 2026 e, di conseguenza, di accedere alla procedura di stabilizzazione a decorrere dal 1° luglio 2026. Si ricorda, altresì, che ulteriori benefici previsti dall'art 11 comma 4 DL 80/2021 si attivano nel caso di prestazione lavorativa svolta per almeno due anni consecutivi"*.

Pertanto, può agevolmente dedursi che, ove codesto Ecc.mo Collegio non dovesse adottare la richiesta misura cautelare e quindi consentire all'odierno appellante di essere assunto in servizio, con retrodatazione degli effetti del contratto di lavoro a far data dal 30 giugno 2024, lo stesso subirebbe un danno grave e irreparabile, perdendo definitivamente ogni chances di poter accedere all'impiego, nonché di partecipare alla procedura di stabilizzazione citata, con conseguente trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

A ciò si aggiunga, poi, che nelle more dell'instaurazione dell'odierno giudizio, l'appellante sta attualmente subendo un pregiudizio economico rilevante, in quanto non percepisce le retribuzioni spettanti per il posto di lavoro ambito e la lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, disattesa ogni contraria eccezione:

- In via istruttoria, qualora le notifiche effettuate non si ritenessero sufficienti, si chiede di esser autorizzati alla notifica per pubblici proclami secondo le modalità ritenute più opportune ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 cpa, posto che le Graduatorie non recano i dati identificativi completi né è pubblica la graduatoria di merito degli idonei (da cui si evincerebbero eventuali soggetti sopravanzabili) e anche in considerazione della richiesta controinteressati rimasta inevasa in I grado;
- in via cautelare, sospendere gli effetti della sentenza impugnata e, quindi, disporre il riesame del punteggio di parte appellante;
- nel merito, accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza Quivi impugnata, con ogni consequenziale statuizione.

Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.

Si dichiara che l'appellante è tenuto al versamento del contributo unificato pari ad Euro 487,50 trattandosi di pubblico impiego.

Produzione giusta indice.

Cosenza, 10.12.2024

Prof. Avv. Renato Rolli